

## Accordo di responsabilità

tra

FFS Cargo SA  
Bahnhofstrasse 12  
4600 Olten

- di seguito denominata «FFS Cargo» -

e

- di seguito denominato «DA» (Destinatario Autorizzato) -

## 1 Osservazione preliminare:

A fronte di una decisione dell'UE in materia di diritto doganale, entro il 2025 le procedure doganali cartacee devono essere gradualmente sostituite da procedure elettroniche secondo un piano di transizione. Ciò riguarda la procedura di transito comune semplificata (PTC semplificata), dove la lettera di vettura CIM è il documento doganale.

In sostituzione della PTC semplificata, il committente di FFS Cargo ha optato per una procedura in cui da parte dell'Unione europea viene anticipato il disbrigo dell'uscita e non è necessaria alcuna procedura di transito.

Sul territorio svizzero, nel traffico ferroviario è possibile un «transito semplificato dall'ufficio doganale di confine verso il luogo autorizzato del destinatario autorizzato». Questa procedura prende il nome di «ZE-Corridoio nazionale» e il titolare della stessa è FFS Cargo. Maggiori informazioni sono disponibili nella factsheet "[ZE corridoio nazionale](#)"<sup>1</sup> sulla nostra homepage.

La titolarità della procedura cessa nei confronti dell'UDSC (Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini) solo con l'annuncio di arrivo del DA. Anche se FFS Cargo ha consegnato l'invio al DA, fino a tale annuncio rimane responsabile nei confronti della dogana, benché i successivi accadimenti esulino dal suo controllo.

Le importazioni da parte del DA nei confronti dell'UDSC rimangono invariate in questa procedura.

## 2 Oggetto dell'accordo

Nell'ambito della procedura «ZE-Corridoio nazionale» le prestazioni concernenti trasporto e dogana di FFS Cargo cessano sull'areale aziendale del DA

Per il periodo che intercorre tra la deposizione delle spedizioni doganali e l'annuncio di arrivo da parte del DA, FFS Cargo è esposta a un rischio di responsabilità. La regolamentazione di tale rischio costituisce l'oggetto del presente accordo.

## 3 Periodo di responsabilità e manleva

- a) Dopo che FFS Cargo ha depositato le spedizioni sull'areale aziendale del DA, quest'ultimo emette nei confronti dell'UDSC le notifiche necessarie ai fini dell'espletamento della procedura «Corridoio nazionale DA».
- b) A partire dal momento definito nel paragrafo 1, il DA sarà responsabile dell'immediata e corretta conclusione della procedura «Corridoio nazionale DA». Nel caso in cui ciò non si verifichi o si verifichi solo tardivamente e, quindi, l'UDSC chiami FFS Cargo a rispondere, il DA terrà indenne FFS Cargo da tali richieste. Eventuali costi sostenuti da FFS Cargo a tale riguardo sono a carico del DA.

<sup>1</sup> Factsheet "ZE corridoio nazionale" : <https://www.sbbcargo.com/it/centro-clienti/documenti/cg-diritto.html>

## 4 Obbligo di collaborazione del DA

Se l'UDSC chiama FFS Cargo a rispondere in presenza dei requisiti di cui al § 2 del presente accordo, il DA è tenuto a chiarire i fatti e a fornire a FFS Cargo tutte le informazioni necessarie, salvo che chiarisca la questione egli stesso direttamente con l'UDSC.

## 5 Varie

- a) Il presente accordo è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente è Basilea Città.
- b) Il presente accordo può essere disdetto con un preavviso di 1 mese dalla fine del mese. Le disdette devono essere presentate in forma scritta. Un'e-mail soddisfa il requisito della forma scritta.
- c) L'accordo viene redatto in due esemplari. Ciascuna parte ne riceve una copia.

FFS Cargo SA

DA

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma